

LE FONDAZIONI
sfide del presente e prospettive per il futuro

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO di ATS ex. art.25 del CODICE CIVILE

16 Ottobre 2017

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

AGENDA

- 1) *Contesto di ATS Brescia*
- 2) *Normativa di riferimento, anche alla luce del D.Lgs. n.117/2017 «Codice Terzo Settore»*
- 3) *Controllo dell'Autorità Tutoria (con modalità operative in ATS Brescia)*
- 4) *Commissariamento*

RUOLO AUTORITA' TUTORIA

è garante

***della subordinazione del
patrimonio allo scopo
statutario***

Sistema Socio Sanitario




Regione
Lombardia

ATS Brescia

Il Contesto di ATS Brescia


La realtà dell'ATS di Brescia si caratterizza dalla presenza di n.157 Enti soggetti al controllo amministrativo di cui n. 127 Fondazioni e n.30 Associazioni (siamo terza ATS in RL).

Delle n.127 Fondazioni, n.60 gestiscono RSA-RSD (47%), altre gestiscono Strutture Sanitarie (Poliambulanza, Richiedei) e le restanti n.65 (51%) hanno attività diversificata (es. erogazione di contributi a centri di ricerca in campo oncologico o malattie genetiche, aiuti materiali ai minori/persone bisognose, solidarietà sociale-educazione ed assistenza a diversamente abili, edilizia a canoni agevolati a persone anziane/disagiate).



Il Contesto di ATS Brescia

Al corso sono presenti:



- n.53 Fondazioni di ATS Brescia (42% del Totale Fondazioni) - di cui n.43 RSA-RSD (72% delle sole Fondazioni RSA-RSD) e n.10 «Altre» Fondazioni
- n.21 Fondazioni di altre ATS lombarde
- n.6 Comuni
- dipendenti ATS Brescia e colleghi di altre ATS

Dalla Dichiarazione 2017 (Bilancio 2016) trasmessoci dalle Fondazioni tramite il portale di ATS (PGP) – n.11 Fondazioni non trasmettono la Dichiarazione (9%, di esse nessuna RSA) e di quelle che trasmettono n.5 hanno la contabilità finanziaria – si evidenziano i seguenti principali dati di Bilancio (distintamente tra RSA-RSD, Altre, Strutture Sanitarie):

Il Contesto di ATS Brescia – ANNO 2016

Nome dell'ente	Immobilizzazioni materiali nette	Immobilizzazioni finanziarie	Cassa e Banche	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	Debiti medio/lungo termine (Banca + altri)
FONDAZIONI RSA-RSD	526.459.071	53.804.399	55.450.190	689.658.365	530.016.139	58.325.458
FONDAZIONI «ALTRE»	175.118.144	77.335.760	58.109.860	338.252.702	302.564.462	11.378.693
FONDAZIONI SANITARIE	103.010.621	3.230	34.331.778	196.032.934	62.750.201	18.472.679
TOTALE FONDAZIONI	804.587.837	131.143.389	147.891.828	1.223.944.000	895.330.802	88.176.830
TOTALE ASSOCIAZIONI	28.305.311	2.729.938	5.721.140	42.446.430	32.831.534	1.903.884
TOTALE GENERALE	832.893.147	133.873.327	153.612.969	1.266.390.431	928.162.336	90.080.714
% FONDAZIONI RSA-RSD	65%	41%	37%	56%	59%	66%
% FONDAZIONI "ALTRE"	22%	59%	39%	28%	34%	13%
% FONDAZIONI SANITARIE	13%	0%	23%	16%	7%	21%

Il Contesto di ATS Brescia – ANNO 2016

Nome dell'ente	Ricavi attività caratteristica	Costi per il personale dipendente	MARGINE OPERATIVO LORDO	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO
FONDAZIONI RSA-RSD	222.596.206	122.823.951	14.620.778	1.459.309	1.281.415	4.615.089
FONDAZIONI "ALTRE"	15.002.609	2.506.169	-94.430	6.118.060	6.962.816	9.365.998
FONDAZIONI SANITARIE	184.791.731	96.951.516	17.274.116	-179.411	1.486.718	419.503
TOTALE FONDAZIONI	422.390.546	222.281.636	31.800.464	7.397.958	9.730.950	14.400.590
TOTALE ASSOCIAZIONI	15.776.431	8.457.442	2.349.950	-14.759	222.037	660.651
TOTALE GENERALE	438.166.977	230.739.079	34.150.414	7.383.199	9.952.987	15.061.241
% FONDAZIONI RSA-RSD	53%	55%	46%	20%	13%	32%
% FONDAZIONI "ALTRE"	4%	1%	0%	83%	72%	65%
% FONDAZIONI SANITARIE	44%	44%	54%	-2%	15%	3%

Normativa di riferimento

- **Art.25 Codice Civile** (Libro I, Titolo II, Capo II) «Controllo sull'amministrazione delle fondazioni» (1942)
- **Decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 24.07.1977**, art.14, che delega alle Regioni, con inizio dal 01.01.1978, l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le associazioni e le fondazioni le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
- **Legge regionale n.1 del 05.01.2000** (**art.4 comma 33**, così come modificato dalla Legge regionale n.5 del 2005) con la quale vengono attribuite alle allora ASL i compiti di vigilanza amministrativa ex art.23 e 25 del C.C. sulle persone giuridiche di diritto privato che operano nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale; Provincia e sede legale per operatività sovra-provinciale.
- **Decreto Presidente della Repubblica n.361 del 10.02.2000** per le norme riferite ai procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche di diritto privato (iscrizione nel Registro PGP istituito presso le Prefetture/Regioni) e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; lo scopo deve essere possibile e lecito, il patrimonio adeguato alla sua realizzazione.
Vigilanza C.C. alle Prefetture o Regioni/Province (art.5 Decentramento Amm.vo)

Normativa di riferimento

- **Regolamento regionale n.2 del 2001, in attuazione DPR n.361/2000**: istituzione e regolamento del Registro regionale informatico PGP di cui al DPR 361 del 2000;
- **Circolare regionale n. A1.2006.0073212 del 20.06.2006** con prime indicazioni in merito ai 2 livelli istituzionali di controllo (livello regionale - *attualmente presso la «Direzione Generale Presidenza, Area Affari Istituzionali, Struttura Rapporti Istituzionali ed Elettorale»* -, livello territoriale ASL/Provincia); Convenzione con la Camera di Commercio che funge da «sportello» telematico del Registro Regionale.
- **Delibera di Giunta Regionale n.8496 del 26.11.2008** “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio sanitarie”, nell’Allegato 1 – Linee Guida – al punto 4.4 dove si dettaglia il tipo di controllo amministrativo, anche per le UDO socio-assistenziali;
- **Circolare regionale del 14 Novembre 2011** che specifica le competenze dell’ASL (ora ATS) e precisa che la vigilanza comprende anche **l’ambito sanitario**, grazie al combinato disposto della normativa e delle Leggi regionali n.33/2009, n.3/2008 e n.1/2003;
- **D.Lgs. 117/2017 «Codice del Terzo Settore, art.90** «Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore»
- **Giurisprudenza/Dottrina**

Normativa di riferimento

Art. 25 del Codice Civile «Controllo sull'amministrazione delle fondazioni»

L'autorità governativa

- esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
- provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Normativa di riferimento

COMPETENZE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO ex art.25 *per costante e pacifica giurisprudenza e dottrina*

1.

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO AMMINISTRATIVO (sull'adeguatezza dell'agire del Cda ai fini dello scopo):

- **AMPIEZZA della vigilanza:** intera gamma di funzioni demandabili ad autorità tutoria che «sorveglia» altro ente
- per consolidata giurisprudenza e prevalente dottrina, controllo solo di **LEGITTIMITA'** (rispetto allo scopo, allo statuto e alla legge) e non di **MERITO** (opportunità, convenienza, utilità) nel rispetto dell'autonomia della persona giuridica.

2.

RILEVANTE POTERE DI INTERVENTO con ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI che incidono in modo diretto su:

- **ATTI:** annullamento deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume
- **ASSETTO:** nomina e sostituzione Cda, scioglimento e nomina di commissario (non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge), autorizzazione azione di responsabilità.

ATS Brescia

Normativa di riferimento

DGR n.8496 del 26.11.2008 sulle Unità di Offerta Socio-sanitarie e socio-assistenziali

Si tratta di un controllo sulla amministrazione della fondazione e sulla **capacità di questa di operare in funzione dello scopo assegnato**. In questo ambito, l'ATS dispone di **un rilevante potere di intervento**, sia nei confronti degli organi sia nei confronti degli atti adottati, pur sempre nei limiti stabiliti dalla norma.

Il controllo si esercita anche laddove le fondazioni gestiscano unità d'offerta non accreditate e può rivolgersi alla verifica di:

- **atti principali di gestione del patrimonio;**
- **atti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli organi** coerentemente con le disposizioni statutarie (anche con riguardo a possibili condizioni di incompatibilità o comunque alla verifica dei requisiti prescritti dagli statuti);
- **atti di gestione del personale**, sempre con riguardo ai casi previsti dalla norma, con particolare attenzione ai contratti di affidamento di servizi a terzi, soprattutto quando investono direttamente la specifica attività della unità d'offerta.

Proprio per rendere effettivo questo tipo di controllo si dispone che le ATS:

- individuino all'interno della propria organizzazione, senza oneri aggiuntivi, una struttura od un organismo (commissione di controllo), comprendenti le necessarie professionalità interne, da reperire sia tra gli operatori tecnici sia tra gli operatori delle strutture amministrative (giuridico-economico-finanziario).
- il piano dei controlli dovrà prevedere una percentuale annuale di enti da verificare, ed a tal fine si dispone un obbligo di rendicontazione alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale entro il 31 gennaio di ogni anno
- informino prima possibile la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale relativamente all'avvio di procedure di vigilanza e controllo, cui possa conseguire un'eventuale attività diretta della Regione in riferimento alla gestione del Registro delle persone giuridiche private.

Il controllo potrà avvenire sia mediante sopralluoghi di personale incaricato presso la sede dell'ente, di norma alla presenza del Legale rappresentante e del responsabile delle attività dell'unità d'offerta, **oppure mediante esame di documentazione, prevedendo, a tal fine, l'avvio di appositi flussi informativi con i vari enti, eventualmente da concordare mediante stipula di un protocollo congiunto.**



Normativa di riferimento

DGR n.8496 del 26.11.2008 sulle U.O. socio-sanitarie e socio-assistenziali

Controllo dell'ASL sull'Amministrazione e sulla capacità di questa di operare in funzione dello scopo assegnato

Può svolgersi su: 1) atti principali di gestione del patrimonio, 2) atti relativi alla costituzione ed al funzionamento degli organi , 3) atti di gestione del personale con attenzione ai contratti di affidamento di servizi a terzi

Istituzione di una Commissione di Controllo in ASL con le necessarie professionalità, definizione di un Piano Controlli Annuale da rendicontare a RL

Restituzione a RL di ogni informazione scaturita dalla vigilanza che potrebbe incidere sulla gestione del Registro delle persone giuridiche private.

Avviene mediante sopralluoghi presso la sede dell'Ente - di norma alla presenza del Legale rappresentante e del responsabile delle attività dell'unità d'offerta – oppure esame documentale, prevedendo, a tal fine, l'avvio di appositi flussi informativi (PGP)

Normativa di riferimento

D.Lgs. n.117 del 03.07.2017 «Codice del Terzo Settore»

Art.90 «Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore»

I controlli ed i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

- *Presumibile co-presenza di 2 Registri? Quello ex DPR361/2000 (vigilanza ATS) e quello del Codice del Terzo Settore?*

Art.6 «Attività diverse»

Possono essere svolte attività diverse da quelle dell'art.5 (Interesse Generale) a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e **siano secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, **secondo criteri e limiti definiti con decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.**

Normativa di riferimento

Art.13 «Scritture Contabili e bilancio»

Obbligo della **redazione e deposito** del Bilancio d'esercizio distintamente tra:

- Enti che esercitano la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di «impresa commerciale»:
 - obbligo delle scritture contabili ex art.2214 C.C. (Libro Giornale e Libro inventari)
 - obbligo di utilizzare lo schema ex art.2423 C.C. o seguenti
 - obbligo di deposito Bilancio presso il Registro delle Imprese (pubblico)
 - nella relazione al Bilancio, il Cda documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6
 - sono iscritte nel registro delle imprese (art.11)
- Altri enti:
 - obbligo di utilizzare modulistica che sarà definita con Decreto dal Ministero del lavoro
 - obbligo di deposito Bilancio presso il Registro Unico Nazionale del TS (pubblico)
 - nella relazione di missione, il Cda illustra le poste di Bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed infine documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Normativa di riferimento

Art.30 «Organo di Controllo»

- **Obbligo** della nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico
- Devono essere scelti tra le categorie di professionisti previste per la nomina dei Collegi Sindacali (art.2397 C.C.) – se collegiale, almeno uno.
- Molteplici funzioni (le principali):
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento al D.Lgs. 231/2001 (*Disciplina della Responsabilità amm.va delle persone giuridiche per illeciti amm.vi dipendenti da reato*)
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amm.vo, contabile e sul corretto funzionamento;
 - esercita inoltre il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto per la revisione legale **oppure** un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
 - monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attestazione sul Bilancio sociale (redatto secondo le linee guida)

Art.31 «Revisione legale dei Conti»

- Obbligo nomina di un revisore legale dei Conti o Società di revisione se, per 2 anni consecutivi, superano i seguenti parametri (salvo che vi sia già il revisore legale nell'Organo di Controllo):
 - TOTALE ATTIVO SP: 1.100.000 euro (solo n.20 non superano, solo 2 RSA)
 - RICAVI, RENDITE, ENTRATE: 2.200.000 euro (n.42 RSA e solo n.2 Altre)
 - Dipendenti occupati in media: 12 unità (quasi tutte le RSA-RSD)



CONTROLLO DELL'AUTORITA' TUTORIA
OBIETTIVO

VERIFICARE:

IL

**PERSEGUIMENTO
delle FINALITA'
ISTITUZIONALI**

**L'INESISTENZA
DI**

DISTRAZIONI

E

**DEPAUPERAMENTI
PATRIMONIALI**

istema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

CONTROLLO DELL'AUTORITA' TUTORIA

OGGETTO

L'oggetto del controllo si sostanzia di fatto nella verifica di:

- aderenza allo Statuto dell'attività della fondazione in termini di:



- effettivo oggetto dell'attività principale
- attività secondarie/strumentali
- costituzione e funzionamento degli organi dell'amministrazione
- adozione degli atti/regolamenti stabiliti nello statuto

- **andamento economico, finanziario e patrimoniale** (Bilanci per evidenza «depauperamento patrimoniale inteso quale *«progressiva perdita di ricchezza, impoverimento»* (anche **perdite che erodono gradualmente ma in modo persistente il patrimonio, carenza di liquidità, appesantimento posizione debitoria a m/l termine**)
- **atti di straordinaria amministrazione** (es. modifiche statutarie, dismissioni consistenti di patrimonio, progetti di ampliamento/ristrutturazioni, costituzione di società controllate per attività secondarie/strumentali, sottoscrizione mutui)
- principali atti di amministrazione (attenzione alla **gestione del personale es. contratti di affidamento di servizi a terzi**)

CONTROLLO DELL'AUTORITA' TUTORIA COME SI CONCRETIZZA?

L'ATTIVITA' DI
VIGILANZA E
CONTROLLO

E' SVOLTA dalle ATS

IN PIENA
AUTONOMIA
E
DISCREZIONALITA'



sotto il profilo:

- ORGANIZZATIVO
- METODOLOGICO
- FORMATIVO

anche mediante:

1. **Momenti di condivisione tra ATS per l'individuazione di un iter procedimentale più oggettivo ed omogeneo;**
2. **Tavoli tecnici per la disamina delle problematiche più complesse, confrontando professionalità ed esperienze acquisite**

- *Diversi approcci e regolamenti in base a competenze ed esperienza*
- *Da garantire l'imparzialità*
- *Recente avvio di un confronto tra Direttori Amministrativi ATS*

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

CONTROLLO DELL'AUTORITA' TUTORIA

Modalità di esercizio del Controllo in ATS Brescia

3 PRINCIPALI FASI

Fase preliminare

- Lettura dello Statuto (fascicolo della Fondazione) e dell'Atto Costitutivo
- Dichiarazione annuale in PGP degli ultimi 3 anni *(sanzioni penali al Presidente in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)*
- Visura Camerale per verifica aggiornamento nominativi Cda e Revisore ove presente
- Verbali di precedenti ispezioni
- Solo per gli Erogatori Socio-sanitari, «Scheda Struttura» per i dati economici dettagliati e di contesto, anche per benchmarking (di recente introduzione)
- **Comunicazione di avvio vigilanza con richiesta di messa a disposizione di documentazione – no copia** *(Statuto se diverso da ultimo disponibile, Atti di nomina del Cda e Revisore, Verbali Cda ultimi 3 anni, Bilanci ultimi 3 anni, operazioni straordinarie ultimi 3 anni, piano di ammortamento mutui, contratti di servizi, motivazione di Fondi rischi, altre per singolo caso)*

N.B.: L'autorità tutoria, in ogni caso, non potrà chiedere al soggetto privato documentazione già in possesso della P.A (violazione dei doveri d'Ufficio - Direttiva Ministro P.A. n. 14 del 22 dicembre 2011)



CONTROLLO DELL'AUTORITA' TUTORIA

Modalità di esercizio del Controllo

Fase ispettiva con sopralluogo (collegiale)

- Colloquio con il Presidente del Cda, con particolare interesse per eventuali operazioni di straordinaria amministrazione e le attività secondarie/strumentali;
- Verifica degli atti di nomina del Cda per il corretto insediamento; idem per il Revisore contabile;
- Lettura dei Verbali del Cda degli ultimi 3 anni e fino alla data d'ispezione;
- Acquisizione dei Bilanci aggregati e dettagliati (nella forma prescelta) e delle relazioni sulla gestione e del revisore contabile. Attenzione a operazioni di straordinaria amministrazione, situazione debitoria, ai Fondi Rischi, MOL e risultato dell'esercizio.
- Presa visione dei contratti di servizi (es. mensa, lavanderia, personale, Global Service)
- Stesura e firma del verbale contestualmente alla fine dell'ispezione

Fase delle Controdeduzioni/Adempimento alle prescrizioni

Da valutare caso per caso.

Principali Criticità riscontrate in vigilanza

- *erosione del patrimonio in presenza di elevato indebitamento e persistenti perdite di esercizio con conseguente impossibilità a perseguire lo scopo*
- *impossibilità a ricostituire il Consiglio di Amministrazione o a nominare il Presidente*
- allontanamento dallo scopo statutario vs attività «strumentali» (es. attività immobiliare) senza reinvestimento degli utili nell'attività statutaria o «non attività» (a seguito es. di cessione ramo d'azienda)
- operazioni straordinarie senza valutazione dell'impatto economico-finanziario
- confusione tra patrimonio della Fondazione e patrimonio di altri soggetti
- competenze gestionali affidate a chi non ha la necessaria preparazione
- mancanza nello Statuto di una netta separazione dei compiti dei diversi organi deputati all'amministrazione, con nascita di conflitti
- mancata adozione dei regolamenti/atti previsti dallo Statuto
- scopo impossibile per patrimonio esaurito (avviare liquidazione ex art.27 C.C.)
- Conflitto interesse
- mancato aggiornamento del Cda presso la Camera di Commercio

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

CONTROLLO DELL'AUTORITA' TUTORIA

Modalità di esercizio del Controllo

- Commissione di Vigilanza (funzione assegnata al «Servizio Pianificazione e Controllo» in staff alla DG) e sua composizione
- Prossimo Regolamento da adottare con Decreto DG per procedure standard da formalizzare (es. oggetto principale del controllo, lettera std di avvio vigilanza, verbale std)
- Piano Controlli:
 - annuale, approvato con Decreto DG e pubblicato sul sito ATS per Trasparenza;
 - trasmesso in RL così come la rendicontazione dell'anno precedente sull'attività svolta (anche su richiesta da soggetti esterni o dalla stessa RL);
 - criteri di selezione del Piano Controlli (perdite di bilancio; mai ispezionate - **n.77** pari al 49% di cui n.12 RSA; non presentano dichiarazione annuale in PGP - **n.18**)
- PGP con Dichiarazione annuale chiesta alle Fondazioni (è attività ispettiva)
- Vigilanza documentale o con sopralluogo
- Comunicazione di avvio della Vigilanza con richiesta documentale

N.B.: Vengono garantiti i diritti e le facoltà di cui alla L.241/1990 - partecipazione al procedimento, presentazione di memorie e documenti, diritto di accesso – e la riservatezza dei dati secondo quanto disposto di cui al D.lg. 196/2003.

Il Commissario straordinario

Art.25: «può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.»

In sintesi: atto di «extrema ratio», conseguente ad un grave sviamento dallo scopo fondativo, gravi sistematiche e continue violazioni della legge e dello statuto, situazione debitoria insostenibile; non per situazioni occasionali e singole (in tal caso, annullamento deliberazione)

Nella realtà di ATS Brescia, le cause principali del Commissariamento sono state negli ultimi anni (dal 2013 ad oggi, n.8 di cui n.3 in corso):

- dispersione e/o erosione del patrimonio a causa di un elevato indebitamento con persistenti perdite di esercizio e conseguente impossibilità a perseguire lo scopo statutario
- impossibilità a ricostituire il Consiglio di Amministrazione o a nominare il Presidente

Ad oggi in corso in ATS n.3 Commissariamenti (1 in RSA)

Il Commissario straordinario

- 1) è il legale rappresentante
- 2) assume, a tempo determinato, l'ordinaria amministrazione dell'Ente, finalizzata alla normalizzazione della situazione con esclusione, quindi, di qualsiasi operazione straordinaria
- 3) **ha un mandato preciso indicato nel Decreto di nomina**
- 4) si attiva per la ricomposizione del Cda in base alle regole definite nello Statuto, nominando i componenti qualora la nomina sia di competenza, per statuto, del Cda uscente
- 5) dura in carica per un periodo breve (non oltre l'anno), con rendiconto periodico dell'attività svolta ad ATS

N.B.: il compenso sarà a carico della fondazione stessa.

Poteri dell'Autorità Tutoria - altri

Art.25 C.C.

*Controllo
Amministrativo*

Art.26 C.C.

*Coordinamento di attività e
unificazione di
amministrazione*

**Autorità
Tutoria**

Art.27 C.C.

*Estinzione della
persona giuridica*

Art.28 C.C.

*Trasformazione delle
Fondazioni*

Poteri dell'Autorità Tutoria - altri

Art.26: L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Note: quando lo scopo è diventato impossibile; diversamente no.

Art.27: Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo **scopo è stato raggiunto** o è **divenuto impossibile**.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Art. 28: Quando lo **scopo è esaurito** o **divenuto impossibile** o **di scarsa utilità**, o il **patrimonio è divenuto insufficiente**, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate